

REGIONE LIGURIA

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

TITOLO I 4
DISPOSIZIONI GENERALI 4
Articolo 1 Ambito di applicazione 4
Articolo 2 Finalità del PRRTQA 4
Articolo 3 Obiettivi strategici 5
Articolo 4 Ambiti d'Intervento e misure 5
Articolo 5 Coordinamento con piani e programmi di settore a scala regionale e locale 6
Articolo 6 Monitoraggio 6
Articolo 7 Modifiche 6
TITOLO II 7
DISPOSIZIONI PER L'AGGLOMERATO DI GENOVA 7
Articolo 8 Limitazioni della circolazione 7
Articolo 9 Programmi d'intervento e stato di avanzamento delle misure di risanamento 7
TITOLO III 8
INDIRIZZI PER IL COORDINAMENTO CON PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE A SCALA REGIONALE E LOCALE 8
Articolo 10 Pianificazione e programmazione in materia di mobilità e trasporti 8
Articolo 11 Pianificazione e programmazione portuale 9
Articolo 12 Pianificazione energetica 10
Articolo 13 Pianificazione territoriale 10
TITOLO IV 10
ULTERIORI DISPOSIZIONI 10
Articolo 14 Insediamenti produttivi 10
Articolo 15 Promozione del recupero del materiale agricolo forestale 11
Articolo 16 Fornitura dei dati 11
TITOLO V 12
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE 12
Articolo 17 Disposizioni organizzative e finanziarie 12
Articolo 18 Disposizioni finali 13

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti norme regolano l'attuazione ed il monitoraggio del Piano Regionale di Risanamento e di Tutela della qualità dell'aria (nel seguito PRRTQA) redatto ai sensi degli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 nonché il coordinamento del PRRTQA con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.

Articolo 2
Finalità del PRRTQA

1. Il PRRTQA, elaborato in coerenza con il Piano Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, individua le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite nel più breve tempo possibile, per il perseguimento dei valori obiettivo e per preservare la migliore qualità dell'aria.
2. Il PRRTQA è lo strumento che regola l'attività regionale legata alla valutazione e gestione della qualità dell'aria ed in particolare:
   a) Supporta il processo di "valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente", disposto dalla vigente normativa di settore nazionale e comunitaria;
   b) Rappresenta l'indirizzo e il supporto della pianificazione e programmazione regionale e locale, quali la pianificazione e programmazione in materia di trasporti, mobilità, sistemi portuali, energia, edilizia, smaltimento dei rifiuti e sviluppo del territorio;
   c) Costituisce riferimento per le procedure di valutazione d'Impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ad impianti esistenti e nuovi;
   d) Detta prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività inerenti la tutela della qualità dell'aria.

Articolo 3
Obiettivi strategici

1. Il PRRTQA traguarda i seguenti obiettivi strategici in adempimento al d.lgs. n. 155/2010:
    1) portare a zero entro il 2025 la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori limite;
    2) ridurre l'esposizione all'ozono della popolazione e della vegetazione;
    3) perseguire il valore obiettivo per il Benzo(a)Pirene su tutto il territorio regionale;
    4) mantenere una buona qualità dell'aria e prevenire l'inquinamento nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinamenti sono al di sotto dei valori limite, valori obiettivo, livelli critici;
    5) migliorare il quadro conoscitivo, la partecipazione, l'informazione e la comunicazione.
2. Il raggiungimento degli obiettivi strategici di qualità dell'aria richiede l'azione coordinata e congiunta del livello di governo europeo, statale, regionale e locale.
3. All'attuazione degli obiettivi strategici concorrono le misure specifiche del PRRTQA nonché le misure di altri enti competenti in una logica di coordinamento tra piani.

Articolo 4
Ambiti d'Intervento e misure

1. Il PRRTQA individua i seguenti Ambiti d'intervento su cui incidere al fine di raggiungere gli obiettivi strategici:
    1) Ambito Mobilità e Trasporti (MT)
    2) Ambito Porti commerciali e turistici (P)
    3) Ambito Energia (E)
    4) Ambito Cantieri (CA)
    5) Ambito Pianificazione Territoriale (PT)
    6) Ambito dell'industria (IN)

2. Il PRRTQA, per ciascun ambito di intervento, individua obiettivi operativi che, attraverso misure anche articolate in una o più azioni, consentono la realizzazione degli obiettivi strategici.

3. Il PRRTQA persegue la realizzazione degli obiettivi operativi attraverso:
   a) misure, anche articolate in una o più azioni, già programmate negli strumenti di pianificazione di settore alla scala regionale o locale o dalla legislazione nazionale
   b) misure che sono specificamente previste dal PRRTQA medesimo;
   c) le presenti disposizioni attuative.

4. Le misure di cui al comma 3) lettera a) - unitamente al responsabile dell'attuazione, al cronoprogramma e agli indicatori per il monitoraggio - sono individuate nel capitolo 6 della Relazione Generale e nel relativo allegato 3.

Articolo 5
Coordinamento con piani e programmi di settore a scala regionale e locale

1. All'attuazione degli obiettivi strategici e operativi del PRRTQA concorrono i piani e programmi di settore alla scala regionale o locale che hanno effetto sulla qualità dell'aria e in particolare i piani territoriali e i piani e programmi in materia di trasporti, mobilità, energia e porti.

Articolo 6
Monitoraggio

1. La Regione, avvalendosi del supporto della Commissione Tecnica istituita con dgr 536 del 18.06.2021 valuta periodicamente l'attuazione del PRRTQA, secondo i criteri indicati al capitolo 10 della Relazione Generale (Monitoraggio del Piano).

Articolo 7
Modifiche

1. Con provvedimento degli uffici regionali competenti sono approvate le modifiche alle presenti disposizioni attuative e alle misure del Piano conseguenti a errori materiali.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'AGGLOMERATO DI GENOVA

Articolo 8
Limitazioni della circolazione

1. Il Comune di Genova, il cui territorio è interessato da superamenti del valore limite di qualità dell'aria per il biossido di azoto (media annua), deve attuare le limitazioni alla circolazione dei mezzi più inquinanti indicate nella misura di piano M.T.5.1 – Limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti nel Comune di Genova.
2. Il provvedimento comunale individua, assicurando l'efficacia delle misure rispetto ai superamenti o rischi di superamento dei limiti di qualità dell'aria, le eccezioni e deroghe e le aree e strade urbane interessate dal provvedimento aventi la massima estensione compatibilmente con la presenza di una viabilità o modi di trasporto alternativi al veicolo privato.
3. Il Comune di Genova è tenuto a:
    a. comunicare alla Regione Liguria i provvedimenti adottati relativi alle misure di limitazioni della circolazione entro 1 mese dalla loro adozione;
    b. informare tempestivamente la cittadinanza delle misure di limitazione adottate con le modalità più adeguate e a larga diffusione;
    c. garantire un adeguato sistema di controllo del rispetto delle limitazioni della circolazione;
    d. attivare monitoraggi dei flussi veicolari nei pressi delle postazioni da traffico previste dal programma di valutazione regionale che registrano superamenti o rischio di superamento dei limiti di qualità dell'aria, secondo le modalità individuate dalla Regione Liguria.

Articolo 9
Programmi d'intervento e stato di avanzamento delle misure di risanamento

1. Il Comune di Genova, quale Soggetto responsabile delle misure e azioni di risanamento indicate nel capitolo 6 della Relazione Generale e nel relativo allegato 3, predispone annualmente entro il 30 aprile di ciascun anno:

a. il "Programma degli interventi per il risanamento della qualità dell'aria ambiente", contenente anche gli eventuali adeguamenti tecnici necessari a migliorarne l'efficacia in esito ad aggiornamenti del quadro conoscitivo;
b. lo stato di avanzamento delle misure e azioni per il risanamento della qualità dell'aria ambiente di propria competenza.

2. Il Comune di Genova notifica alla Regione Liguria le informazioni di cui al comma 1 per le finalità di monitoraggio e trasmissione delle informazioni ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. o) della l.r. 12/2017.

TITOLO III

INDIRIZZI PER IL COORDINAMENTO CON PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE A SCALA REGIONALE E LOCALE

Articolo 10
Pianificazione e programmazione in materia di mobilità e trasporti

1. La Pianificazione e programmazione di settore in materia di mobilità e trasporti concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici del PRRTQA, attraverso i seguenti obiettivi operativi:
   a. la riduzione del fabbisogno di mobilità motorizzata e i km percorsi su strada;
   b. il trasferimento di quote di fabbisogno di mobilità verso modalità sostenibili a basse o nulle emissioni;
   c. il miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni emissive di veicoli e infrastrutture.

2. Il PRRTQA prevede la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 attraverso le seguenti misure:
   a. potenziamento e miglioramento della rete di trasporto pubblico
   b. miglioramento del trasporto intermodale e sviluppo della "Mobility as a service" attraverso:
      i. la realizzazione di parcheggi di interscambio;
      ii. lo sviluppo delle tecnologie ITS e ICT;
      iii. la diffusione dei servizi di mobilità condivisa;

c. il potenziamento della mobilità attiva e integrazione con altri modi di trasporto attraverso:
    i. la realizzazione del sistema regionale per la mobilità ciclistica;
    ii. la promozione dell'estensione delle aree pedonali, ZTL e Zone 30;
d. lo sviluppo delle iniziative di gestione della mobilità delle persone per gli spostamenti casa – lavoro e casa – scuola (Mobility Manager);
e. la promozione dello Smart Working;
f. rinnovo dei mezzi, favorendo l'utilizzo di mezzi a basse o nulle emissioni;
g. percorsi obbligatori e/o preferenziali per il traffico pesante, là dove possibile, al fine di evitare o ridurre la circolazione dei mezzi pesanti all'interno dei centri urbani;
h. completamento e potenziamento della rete ferroviaria e le connessioni con i porti;
i. individuazione della rete di distribuzione per la ricarica dei mezzi elettrici e di una rete di rifornimento ad idrogeno e delle aree a queste riservate;

3. Le misure di cui al comma precedente costituiscono priorità per la pianificazione e l'attribuzione di finanziamenti nell'ambito mobilità e trasporti;
4. Le misure di cui alle lettere a, b ed f del comma precedente costituiscono riferimento per la definizione di criteri per l'aggiudicazione del servizio di TPL.

Articolo 11
Pianificazione e programmazione portuale

1. I piani e programmi di sviluppo e ambientali del sistema portuale concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici del PRRTQA, attraverso:
    a. il completamento dell'elettrificazione delle banchine e la promozione dell'utilizzo del cold-ironing nei porti liguri;
    b. l'adeguamento delle infrastrutture di collegamento alla rete ferroviaria;
    c. la promozione dello shift modale gomma ferro nei porti liguri;
    d. la promozione di altri combustibili a basso impatto.

Articolo 12
Pianificazione energetica

1. La programmazione energetica regionale concorre alla riduzione delle emissioni nei settori residenziale, terziario e produttivo, attraverso la realizzazione dell'obiettivo di efficienza energetica e la riduzione dei consumi di combustibili nel settore civile e industriale, coerentemente con il PRRTQA.
2. Le politiche che promuovono l'utilizzo energetico di biomassa legnosa favoriscono gli impianti ad alta qualità ambientale ed efficienza energetica al fine di prevenire il rischio di aumento delle emissioni locali.

Articolo 13
Pianificazione territoriale

1. I piani territoriali locali concorrono al perseguimento degli obiettivi strategici del PRRTQA attraverso:
   a) la definizione di un assetto territoriale che contribuisce a ridurre la mobilità motorizzata, a migliorare le connessioni del sistema insediativo complessivo e a sviluppare le infrastrutture e la rete di mobilità a basso impatto ambientale.
   b) Interventi di massimizzazione del verde urbano e periurbano.

TITOLO IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 14
Insediamenti produttivi

1. La programmazione regionale a sostegno e sviluppo del sistema produttivo concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici del PRRTQA attraverso la previsione nei bandi di finanziamento per le imprese di criteri premianti per progetti e attività che riducono le emissioni di inquinanti (prioritariamente polveri totali, ossidi di azoto, COV e biossido di zolfo) e dei gas serra;
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 9 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, i progetti presentati nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 non devono

compromettere gli obiettivi di risanamento e di mantenimento di una buona qualità dell'aria di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 155/2010;

3. Le prescrizioni contenute nelle AIA rilasciate dalle province e da città Metropolitana di Genova alle nuove installazioni collocate nel territorio regionale devono riferirsi, nella fissazione dei valori limite di emissione sia convogliate che diffuse, all'applicazione del valore più basso fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "*BAT conclusions*") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli ossidi di azoto e ai COV e, se del caso, devono contenere condizioni particolari in relazione alle peculiarità del contesto su cui influiscono gli impianti.

Articolo 15
Promozione del recupero del materiale agricolo forestale

1. Al fine di ridurre progressivamente le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento dei residui agricoli e forestali nel luogo di produzione, coerentemente con la normativa nazionale, la raccolta e il recupero di materiale agricolo forestale sono promossi attraverso incentivazione e finanziamenti per lo sviluppo rurale e per la gestione dei rifiuti.

Articolo 16
Fornitura dei dati

1. I Comuni attivano monitoraggi dei flussi veicolari nei pressi delle postazioni di monitoraggio della qualità dell'aria previste dal programma di valutazione regionale da traffico, secondo le modalità individuate dalla Regione Liguria;
2. I titolari degli impianti che, secondo i criteri di formazione dell'inventario delle emissioni, sono da ritenersi sorgenti emissive puntuali o localizzate, forniscono alla Regione e ad ARPAL i dati relativi alle proprie emissioni per l'aggiornamento dell'inventario;
3. I provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera prescrivono ai titolati degli impianti di cui al comma 2 la trasmissione alla Regione Liguria e all'ARPAL dei dati relativi alle emissioni in atmosfera per l'aggiornamento periodico dell'inventario regionale delle emissioni;

4. I gestori dei tratti autostradali della rete regionale, l'ente gestore dell'aeroporto, le Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure e le Capitanerie di Porto, secondo le rispettive competenze, comunicano le informazioni in loro possesso relativamente ai flussi di veicoli, aeromobili e navi, secondo le modalità individuate dalla Regione Liguria al fine di aggiornare l'inventario regionale delle emissioni;
5. Gli uffici regionali competenti forniscono dati e scenari relativi al traffico su strada e ai consumi / produzione di energia ai fini dell'aggiornamento dell'inventario delle emissioni e degli scenari emissivi regionali;
6. In sede di aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni possono essere individuati ulteriori soggetti tenuti a fornire dati e informazioni utili alle stime emissive;
7. I soggetti attuatori delle misure del PRRTQA comunicano alla Regione le informazioni relative alle misure e azioni per le trasmissioni dei dati che Regione deve effettuare ai sensi dell'art. 19 del D. lgs. n. 155/2010 al Ministero dell'Ambiente e agli altri soggetti individuati dalla norma.

TITOLO V

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE

Articolo 17
Disposizioni organizzative e finanziarie

1. Sono approvati con deliberazione della Giunta regionale:
    a. la zonizzazione di cui all'art. 3 del d.lgs.155/2010, previa valutazione di conformità da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
    b. il programma di valutazione di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 155/2010, previa valutazione di conformità da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
    c. la delimitazione delle aree di superamento e delle aree di valutazione dell'Ozono;
    d. i provvedimenti derivanti dal superamento delle soglie di informazione e di allarme di cui all'art 14 del d.lgs. 155/2010;

e. gli aggiornamenti del Piano d'azione per il risanamento della qualità dell'aria approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 ottobre 2020, n. 6291 per la zona IT0720 denominata Bormida;
f. i provvedimenti attuativi di competenza regionale delle misure del PRRTQA, con esclusione degli atti di carattere tecnico.
g. gli adeguamenti da apportare alle misure di Piano, nel rispetto dei principi di legge e degli obiettivi definiti dal Piano, conseguenti al monitoraggio di cui all'art. 6 delle presenti norme o in esito ad aggiornamenti del quadro conoscitivo o per altre sopraggiunte esigenze.

2. Alla copertura del fabbisogno finanziario per le attività di cui Capitolo 9 della Relazione Generale del PRRTQA "Organizzazione del sistema regionale per la qualità dell'aria" provvede annualmente la Giunta Regionale con apposite risorse a bilancio.

Articolo 18
Disposizioni finali

1. Le misure per la riduzione della concentrazione degli inquinanti dell'aria ambiente in Regione Liguria approvate dalla Giunta regionale rimangono in vigore per le parti non in contrasto con il PRRTQA.